



PROVINCIA DI BRINDISI

**NOTA INTEGRATIVA
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023**

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Prima di addentrarsi in una sia pur sintetica illustrazione dei principali elementi caratterizzanti il bilancio di previsione relativo al triennio 2021-2023, pare opportuno spendere alcune considerazioni di carattere generale, che, si spera, possano essere di ausilio nella comprensione del percorso che ha condotto alla proposizione dello schema di bilancio in argomento.

Il triennio oggetto di programmazione coincide, in effetti, con un periodo pesantemente caratterizzato dagli effetti recessivi derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19, che ha determinato, a livello globale, una profonda crisi sociale ed economica, con rilevanti ripercussioni sullo scenario interno ed internazionale ed evidenti conseguenze anche sui bilanci delle autonomie locali.

Il perdurare della pandemia ha determinato e continua a determinare condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali producendo inevitabili ripercussioni sulla programmazione del prossimo triennio 2021-2023.

La drastica contrazione di gettito fatta registrare dalle entrate nel corso del 2020, soprattutto nel periodo di lockdown, ha indotto il governo ad intervenire, a più riprese, attraverso l'istituzione prima (d.l. Ri,lancio n. 34/2020) e, l'impinguamento in un secondo momento (d.l. agosto-rilancio bis n. 104/2020) di un apposito Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, commisurato alla perdita di entrate locali connessa all'emergenza epidemiologica. Complessivamente, nel corso del 2020, alla Provincia di Brindisi sono state assegnate risorse pari a poco più di 5,5 mln di euro.

L'utilizzo delle suddette risorse è vincolativamente finalizzato a compensare le diminuzioni di entrate proprie registrate a seguito dell'andamento recessivo dell'economia, tenuto conto delle maggiori spese sostenute dagli Enti in conseguenza dell'emergenza, al netto delle minori spese e delle ulteriori risorse assegnate dallo Stato a ristoro delle minori entrate. L'utilizzo delle somme assegnate dovrà essere rendicontato nel corso del 2021 (il termine è, ad oggi, fissato al 31 maggio), pena la restituzione dell'intera dazione, con possibilità di riutilizzo delle eventuali eccedenze rispetto al fabbisogno 2020, per come espressamente previsto dalla legge 178/2021.

In effetti, stante il protrarsi degli effetti della pandemia, la legge bilancio 2021 ha ampliato la valenza temporale degli interventi messi in atto, stabilendo che le risorse del fondo siano vincolate alla finalità di ristorare nel biennio 2020-2021 (e non più solo al 2020 come inizialmente previsto) la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica. Sulla base di tale nuova impostazione, la quota di risorse assegnate a

ciascun ente in eccesso rispetto agli impieghi del 2020, confluiranno in una quota vincolata dell'avanzo di amministrazione e potranno essere utilizzate per compensare le minori entrate e/o le maggiori spese, al netto delle minori spese che si registreranno nel 2021 per il perdurare della congiuntura negativa.

Inoltre, sempre nell'ambito delle misure volte a salvaguardare la tenuta degli equilibri di bilancio a fronte del perdurare della pandemia, il Governo è ulteriormente intervenuto, proprio negli ultimi giorni, prevedendo, nell'ambito del c.d. "decreto sostegni" (art. 23 del D.L. 41/2021), risorse aggiuntive per il 2021 rispetto a quelle già stanziata dalla legge di bilancio (art. 1, comma 822, legge 178/2020) in favore di Province e Città Metropolitane, tese a garantire un livello di entrate correnti allineato all'anno 2019.

La previsione di tali misure, tuttavia, se per un verso ha avuto l'indiscusso merito di garantire il comparto avverso i pesanti effetti della pandemia ancora in atto, dall'altro, non deve far dimenticare il permanere delle situazioni di rilevante squilibrio della parte corrente delle Province delle Regioni a statuto ordinario, determinate dall'insufficienza di risorse a carattere continuativo preordinate a garantire il normale espletamento delle funzioni fondamentali normativamente assegnate.

Le rilevanti difficoltà, in più occasioni poste in evidenza dall'UPI, con le quali la stragrande maggioranza delle Province addivengono all'approvazione dei bilanci di previsione, raccontano, forse meglio di qualsiasi altra circostanza, il chiaro quadro di criticità di ormai lunga durata, sia dal punto di vista istituzionale che finanziario, rispetto al quale è necessario che il Governo e il Parlamento, al di là delle situazioni emergenziali in atto, pongano rimedio con interventi urgenti e strutturali.

Sotto questo profilo, il meccanismo compensativo, già istituito dalla legge di bilancio 2018 (art. 1 commi 838 e 839 della legge 205/2017), posto in essere fra l'entità complessiva del contributo alla finanza pubblica "richiesto" al comparto province con la famigerata legge 190/2014 e il cumulo dei vari trasferimenti via via posti a favore del comparto dallo stesso legislatore nel corso degli ultimi anni, continua ad avere l'indiscusso merito di rendere assolutamente evidente lo stato dell'arte. Emblematica, a riguardo, è proprio la situazione della Provincia di Brindisi: a legislazione vigente, il nostro Ente è chiamato a trasferire allo Stato una somma pari a 14,2 mln di euro per ciascuno degli anni 2021 e seguenti, attingendo dal gettito delle proprie imposte (IPT, Rcauto, TEFA, ecc). Tale meccanismo non solo consacra l'insostenibile drenaggio di risorse dagli Enti locali allo stato centrale posto in essere dal legislatore negli ultimi anni, ma scarica sui primi l'intera alea derivante dalle inevitabili fluttuazioni congiunturali del gettito dei tributi, strettamente correlato, nel caso specifico delle Province, alle dinamiche del mercato

dell'auto. Un dato, da solo, può, a riguardo, rappresentare meglio di qualsiasi forbita dissertazione quanto innanzi illustrato, al di là degli effetti congiunturali legati alla pandemia da COVID-19: il gettito annuo dell'Rcauto, che nel 2014 si attestava poco oltre i 18 mln di euro, è “precipitato” negli ultimi esercizi fino ai 13,1 mln di euro del 2017, risalendo solo lievemente (13,4 mln) nel 2019. Da qui le inevitabili ed assolutamente tangibili ripercussioni sulla effettiva possibilità di erogare, da parte dell'Ente, prestazioni e servizi adeguati alle funzioni normativamente assegnate.

In un tale contesto, al di là delle ripercussioni dell'emergenza sanitaria ancora in atto, la programmazione delle spese di funzionamento, alla cui quantificazione si è, in ogni caso, provveduto tenendo conto della loro obbligatorietà e priorità, continua ad essere pesantemente influenzata dalla precaria situazione finanziaria delle province, determinata da un riorganizzazione del comparto ancora incompiuta, che ha generato, specie con riferimento alla parte corrente, una cronica incongruenza fra le funzioni fondamentali da esercitare e la sproporzionata sottrazione di risorse perpetrata per legge.

Pare opportuno, a tal riguardo, precisare che, sebbene l'art. 57, comma 2 del D.L. 124/2019, abbia abrogato, a far data dall'esercizio 2020, alcune limitazioni sulle spese per l'acquisto di beni e servizi, quali:

- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del decreto-legge 78/2010);
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del decreto-legge 78/2010);
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010);
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del decreto-legge 78/2010);
- i limiti di spesa per la formazione del personale in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art.6, co. 13 del decreto-legge n. 78/2010);
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del decreto-legge 95/2012);

l'Ente continua a mantenere sotto controllo tali tipologie di spesa, anche al fine di garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio, anche nel medio-lungo termine;

Una citazione a parte meritano, in questa sede, dinamiche e consistenza delle risorse destinate alle spese di investimento ricomprese nelle previsioni di bilancio con riferimento al triennio oggetto di programmazione. Va, difatti, posto in evidenza come, il Governo abbia, nell'ambito delle misure anticongiunturali sviluppate negli ultimi mesi, ritenuto necessario introdurre strumenti finalizzati ad incentivare gli investimenti con particolare riferimento alle infrastrutture ed ai servizi pubblici, attraverso un forte impulso alla ripresa delle opere da parte degli Enti locali, da attuare con un grande piano di manutenzione, modernizzazione ed efficientamento delle strade provinciali e delle scuole secondarie superiori (vedasi, da ultimo, il D.L. 104/2020). Tali risorse che, per il solo 2021, ammontano, a circa 15,0 mln di euro, rappresentano l'asse portante del Programma triennale delle opere pubbliche predisposto dai Servizi tecnici della Provincia di Brindisi, la cui articolazione temporale è stata, come di consueto, definita partendo dalle indicazioni fornite dai vertici dell'amministrazione, considerate le esigenze del territorio e della collettività di riferimento, nonché l'effettiva "cantierabilità" delle singole opere entro i termini programmaticamente previsti.

INTRODUZIONE METODOLOGICA

La presente Nota Integrativa al Bilancio di Previsione è redatta ai sensi di quanto previsto al punto 9.11 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, Allegato 4/1 al D.lgs118/2001 e dell' art.11 comma 5 del D.Lgs 118/2011.

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, ha introdotto un nuovo sistema contabile cosiddetto “armonizzato” avente la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali omogenei fra loro e con quelli della restante Pubblica Amministrazione anche ai fini del consolidamento dei conti pubblici.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della Nota Integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. La Nota Integrativa arricchisce il bilancio di previsione di informazioni, integrandolo con dati quantitativi o esplicativi, al fine di rendere chiara e comprensiva la lettura dello stesso. Il documento analizza alcuni dati, illustrando le ipotesi assunte ed, in particolare, i criteri adottati nella determinazione dei valori del bilancio di previsione.

A) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI

Le previsioni annuali di entrata e spesa del bilancio di previsione 2021-2023, rispettano i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

Le previsioni di Bilancio sono state effettuate tenendo conto delle normative vigenti al momento dell'elaborazione dei dati ed, in particolare, delle novità introdotte dalla legge 178/2020 (legge di bilancio 2021), nonché di tutte le disposizioni emanate dal Governo al fine di fronteggiare gli effetti indotti dall'emergenza sanitaria da COVID-19 tutt'ora in atto.

Come disposto dal D.Lgs 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs 126/2014, all'art. 39 comma 2, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato; nonché le previsioni di competenza dei due esercizi successivi.

Prima di analizzare i dati contabili del Bilancio di Previsione 2021-2023, si ritiene opportuno precisare che è stata condotta, sulla base delle esperienze gestionali maturate nel corso degli esercizi pregressi, un'ulteriore attività di ricodifica di alcune voci del bilancio, tenuto anche conto delle novità apportate al previgente piano integrato dei conti (aggiornato al DM 01/08/2019), e dei nuovi schemi di bilancio, già in vigore a decorrere dal 01/01/2016, al fine di meglio rispondere alle disposizioni normative vigenti in materia contabile.

Le **entrate** sono distinte in titoli, tipologie e categorie e capitoli; la parte **spesa** del bilancio è articolata in missioni e programmi, la cui elencazione è obbligatoria per tutti gli enti. All'interno dell'aggregato missione/programma le spese sono suddivise per Titoli, Macroaggregati e Capitoli.

Facendo specifico riferimento agli stanziamenti riguardanti il **fondo crediti di dubbia esigibilità**, va precisato che la relativa quantificazione è stata condotta in ossequio dei criteri enunciati dal D.Lgs 118/2011, assumendo come base di calcolo i seguenti riferimenti di bilancio:

- TITOLO 3 - Entrate extratributarie:
 - Tipologia 3.01: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni;
 - Tipologia 3.02: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti;
 - Tipologia 3.05: Rimborsi e altre entrate correnti.

In continuità con quanto effettuato sin dal 2015, il criterio prevalentemente utilizzato per definire l'entità dei singoli accantonamenti è quello della Media Aritmetica dei Singoli Rapporti, alla cui risultante è stato applicato il coefficiente normativamente previsto per il triennio 2021-2023, con un dimensionamento del fondo in argomento nella misura pari al 100% per ciascuna delle tre annualità oggetto di programmazione, rispetto al valore teorico complessivo.

Nell'ambito degli accantonamenti a fondi una particolare menzione merito il "Fondo svalutazione crediti", la cui previsione risulta, pari, per ciascuna delle annualità ricomprese nel triennio di programmazione 2021-2023, pari ad Euro 1.262.293,55. La previsione di tale accantonamento, normativamente escluso dal calcolo del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), è finalizzata a controbilanciare, per la quota di incerta esigibilità, il valore corrispondente al credito TEFA di competenza degli anni 2021, 2022 e 2023, iscritto in previsione sul titolo I di entrata, ma non ancora integralmente certificato da parte dei Comuni.

Il gettito riferito a tale posta contabile sarà oggetto, nel prosieguo della gestione, di una attenta e sistematica attività di monitoraggio, al fine di definirne la relativa consistenza finale, tenuto, peraltro, conto delle peculiari condizioni di contesto, nonché delle rilevanti novità normative introdotte dall'articolo 38-bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, e, da ultimo, dal D.M. MEF 21 ottobre 2020.

B) ARTICOLAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2020

Rammentando che il prospetto del risultato di amministrazione presunto costituisce un allegato obbligatorio del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 118/2011, con Decreto Presidenziale n. 15 del 18 marzo 2021, si è provveduto all'approvazione del risultato di amministrazione presunto 2020, elaborato sulla base dei dati di pre-consuntivo alla data del 26/02/2021 inerenti alle complessive entrate e uscite dell'Ente, nonché alla conseguente determinazione del dettaglio delle quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, le cui risultanze, analiticamente dettagliate nei relativi prospetti allegati allo schema di bilancio (a.1, a.2, a.3), vengono sinteticamente riepilogate nella tabella che segue:

| | | |
|---|------------|----------------------|
| RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - preconsuntivo 2020 | (a) | 37.841.448,90 |
| Composizione del risultato di amministrazione | | |
| (b) - Parte accantonata | | |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità | b.1 | 10.399.256,14 |
| Fondo anticipazioni liquidità | b.2 | 0,00 |
| Fondo perdite società partecipate | b.3 | 0,00 |
| Fondo contenzioso | b.4 | 0,00 |
| Altri accantonamenti | b.5 | 12.932.384,02 |
| Totale parte accantonata | (b) | 23.331.640,16 |
| (c) - Parte vincolata | | |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | c.1 | 0,00 |
| Vincoli derivanti da trasferimenti | c.2 | 5.673.191,56 |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui | c.3 | 4.665.647,63 |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente | c.4 | - |
| Altri vincoli | c.5 | - |
| Totale parte vincolata | (c) | 10.338.839,19 |
| Totale parte destinata agli investimenti | (d) | 375.436,31 |
| Totale parte disponibile (e) = (a) - (b) - (c) - (d) | | 3.795.533,24 |

L'approvazione dei prospetti innanzi richiamati costituisce presupposto di legge per l'utilizzo delle quote vincolate/accantonate del risultato presunto di amministrazione dell'esercizio 2020, anche in un momento antecedente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011), afferma, difatti, a riguardo (paragrafo 9.7) che "l'utilizzo delle quote vincolate e/o accantonate del risultato di amministrazione presunto è consentito prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, solo in presenza dei presupposti ed osservando le modalità previste dall'articolo 42, comma 8, del D. Lgs. 118/2011, nonché dell'articolo 187, commi 3 e 3 quinquies, del TUEL e dal paragrafo 9.2 del principio applicato della contabilità finanziaria, ed in particolare, previa approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto aggiornato sulla base dei dati di preconsuntivo.

C) ILLUSTRAZIONE DEGLI UTILIZZI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AI FINI DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Come già innanzi accennato, ai sensi del paragrafo 9.2 del principio applicato concernente la contabilità finanziaria, l'avanzo di amministrazione può essere applicato soltanto al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione finanziario, per finanziare le spese che si prevede di impegnare nel corso di tale esercizio imputate al medesimo esercizio e/o a quelli successivi nel caso delle spese di investimento.

Nel caso specifico, al bilancio di previsione dell'esercizio 2021 sono state applicate quote di avanzo presunto complessivamente pari ad euro 750.000,00, integralmente facenti capo alla parte dell'avanzo vincolato da trasferimenti.

Di seguito si riportano le singole voci che compongono la quota di avanzo presunto vincolato da trasferimenti applicato al bilancio che derivano da assegnazioni statali a destinazione vincolata già incassate nel 2020 che, non impegnate, sono, appunto, confluite in specifiche quote vincolata dell'avanzo.

I.

| Cap. E | Avanzo vincolato da trasferimenti | Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 | Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione |
|--------|---|---|--|
| 195 | Fondo compensativo a fronte emergenza covid-19 per esercizio funzioni fondamentali - art 106 dl 34/2020 ed art. 39 dl 104/2020 (FONDONE COVID 2020) | 2.560.115,72 | 550.000,00 |

Tale impiego viene effettuato in ossequio a quanto, da ultimo, previsto a riguardo dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (art. 1, commi 822 e ss.), nonché nelle FAQ emanate dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalle quali si evince che "le eventuali risorse ricevute dall'ente ma non utilizzate confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per ristorare sia la perdita di gettito 2021 sia per far fronte alle esigenze di spese per il 2021 connesse al Covid-19 anche nel 2021. Nello specifico, tenuto conto della dinamica fatta registrare dalle entrate e dalle spese nel corso del 2020 in comparazione con i corrispondenti valori del 2019, sono state stimate,

con riferimento all'esercizio 2021, maggiori spese correlate al perdurare dell'emergenza sanitaria tutt'ora in atto pari a 550 mila euro, di cui 500mila di parte corrente e 50mila di parte capitale. Appare evidente come a tali poste contabili dovranno necessariamente risultare oggetto, nel prosieguo della gestione, di specifica attività di monitoraggio, al fine di definirne la relativa consistenza finale, tenuto, peraltro, conto delle peculiari condizioni di contesto, delle novità in corso di introduzione per ciò che concerne i criteri rendicontativi dei fondi in oggetto, nonché delle risultanze conseguenti all'approvazione del rendiconto 2020.

II.

| Cap. E | Avanzo vincolato da trasferimenti | Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020 | Risorse vincolate presunte al 31/12/2020 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione |
|--------|---|---|--|
| 340 | Trasferimento fondi della Regione alla Società aggiudicataria del Servizio Pubblico | 200.000,00 | 200.000,00 |

Nello specifico, tali risorse fanno capo a trasferimenti regionali erogati al termine del 2020, finalizzati alla copertura degli oneri da sostenere per l'affidamento dei servizi di assistenza specialistica tecnico/legale e per le spese relative alle commissioni di gara, nell'ambito dell'espletamento delle procedure selettive relative ai nuovi affidamenti dei servizi di Trasporto Pubblico Locale.

D) INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI;

Attesa la ferma volontà dell'Ente di non far gravare sugli esercizi futuri i costi delle scelte assunte dalla vigente amministrazione, ed in continuità con le politiche di assoluto rigore nella gestione delle sempre più esigue risorse disponibili perseguite negli ultimi anni, neanche per il triennio 2021-2023 sono stati programmati interventi di investimento finanziati attraverso il ricorso all'indebitamento.

Nonostante il quadro di assoluta incertezza che caratterizza l'intero comparto delle Province, caratterizzato, oltreché da insostenibili ritardi nel percorso di riassetto istituzionale e di redistribuzione delle funzioni, anche da un drenaggio di risorse dalle Province allo Stato centrale esorbitante rispetto alle effettive necessità correlate all'espletamento anche delle sole funzioni fondamentali, l'Amministrazione ha messo in campo tutte le energie disponibili, perseguendo una politica tesa ad intercettare tutte le risorse rese disponibili dal legislatore nell'ambito delle misure di sostegno degli investimenti.

Il prospetto che segue espone, sinteticamente, l'entità degli investimenti previsti per il triennio 2021-2023, articolati per area di intervento e fonte di finanziamento:

| AREA 3 SERVIZIO TECNICO: VIABILITA' E REGOLAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| INTERVENTI FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO DA MUTUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERVENTI FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERVENTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI STATALI | 2.879.342,62 | 4.055.874,12 | 4.056.778,86 |
| INTERVENTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI | 0,00 | 4.971.436,83 | 6.436,83 |
| INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI PROPRI | 6.436,83 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI PER ESERCIZIO | 2.885.779,45 | 9.027.310,95 | 4.063.215,69 |
| TOTALE TRIENNIO | 15.976.306,09 | | |

| AREA 5 | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| SERVIZIO TECNICO: EDILIZIA PUBBLICA | 2021 | 2022 | 2023 |
| INTERVENTI FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO DA MUTUI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERVENTI FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO DA TRASFERIMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERVENTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI STATALI | 13.130.408,58 | 0,00 | 0,00 |
| INTERVENTI FINANZIATI CON TRASFERIMENTI REGIONALI | 2.600.000,00 | 6.683.143,00 | 4.570.000,00 |
| INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI PROPRI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALI PER ESERCIZIO | 15.730.408,58 | 6.683.143,00 | 4.570.000,00 |
| TOTALE TRIENNIO | 26.983.551,58 | | |

| | Primo Anno | secondo anno | Terzo Anno |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| TOTALI PROGRAMMATI PER ESERCIZIO | 18.616.188,03 | 15.710.453,95 | 8.633.215,69 |
| TOTALE PROGRAMMATO TRIENNIO | 42.959.857,67 | | |

Quanto innanzi nelle more dell'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2020, a seguito della quale sarà possibile verificare l'effettiva utilizzabilità di risorse aggiuntive in grado di conferire un ulteriore impulso alle spese di investimento.

E) VERIFICA DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

Come già accennato in altra sezione della presente nota illustrativa, la materia del concorso degli Enti Locali agli obiettivi di finanza pubblica è stata profondamente innovata dalla legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), la quale ha sostanzialmente cancellato il riferimento al pareggio di bilancio introdotto con la legge 243/2012 per come successivamente modificato e integrato. Sull'originario impianto normativo regolante la specifica materia era già intervenuta, a più riprese (vedansi le sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018), la Corte Costituzionale, decretando l'incostituzionalità della norma nella misura in cui vincolava gli Enti nell'utilizzo degli avanzi, benché accertati nelle forme di legge.

A tale situazione ha posto definitivamente rimedio la citata legge di bilancio 2019, sancendo (art. 1, commi 820 e ss.), che “a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”

Sulla base di quanto innanzi, il successivo comma 821 della medesima legge chiarisce che: “gli enti di cui al comma 819 (province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, province e comuni) si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

Il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali è, dunque, garantito dal rispetto degli equilibri di bilancio regolati dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, desumibili, per ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del succitato decreto.

F) STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CHE COMPREDONO ANCHE INVESTIMENTI ANCORA IN CORSO DI DEFINIZIONE

Nell'ambito del Fondo Pluriennale Vincolato previsto per l'esercizio 2021-2023, non risultano fattispecie in relazione alle quali non sia stato possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

G) ELENCO DELLE GARANZIE, PRINCIPALI O SUSSIDIARIE, PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

All'epoca della redazione della presente nota integrativa, non risultano fattispecie riconducibili a garanzie, principali o sussidiarie, prestate dall'ente a favore di enti e/o di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;

H) ONERI E GLI IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA;

Nell'ambito delle disponibilità stanziato nell'approvando bilancio, non sussistono oneri nè impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

I) ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI

Premesso che, per **organismi strumentali** delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica, comprese le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per **enti strumentali** delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali si intendono gli enti di cui all'articolo 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che per **società controllate** delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali si intendono gli enti di cui all'articolo 11-*quater* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ed, infine, che per **società partecipate** delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali si intendono gli enti di cui all'articolo 11- *quinquies* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si riporta, di seguito, l'elenco degli Enti ed organismi strumentali facenti capo alla provincia di Brindisi:

| DENOMINAZIONE | Forma giuridica | Quota partecipazione Provincia di Brindisi | inserimento nel GAP | INDICAZIONI PROGRAMMATICHE |
|--|--------------------------|--|---------------------|---|
| Consorzio di gestione provvisoria del parco naturale regionale "Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo" | ente di diritto pubblico | 33,33% | si | Trattasi di consorzio obbligatorio |
| Consorzio ASI | Ente Pubblico Economico | 37,04% | si | Trattasi di consorzio obbligatorio per legge: la Provincia ha ridotto, a far data dal 2016, l'apporto economico annuale |
| ITS Fondazione | ente strumentale | | no | da mantenere |

L) ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE;

Si riporta, di seguito, l'elenco delle società partecipate, controllate e delle altre partecipazioni facenti capo alla Provincia di Brindisi:

| DENOMINAZIONE | Forma giuridica | Quota partecipazione Provincia di Brindisi | inserimento nel GAP | INDICAZIONI PROGRAMMATICHE |
|---|--------------------|--|---------------------|--|
| G.A.L. Alto Salento | srl | 0,08% | no | da dismettere |
| CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI UNIVERSITARI - C.I.A.S.U. | Società consortile | 33% | si | Con provvedimento 13/2019 il C.P. ha determinato di dover procedere alla parziale modifica di quanto deliberato, da ultimo, con la delibera del C.P. n. 45 del 27.12.2018, nel senso di non procedere, temporaneamente e sino al 31.12.2021, salvo ulteriori determinazioni conseguenti a sopravvenuti obblighi di legge, alla dismissione della partecipazione societaria detenuta dalla Provincia di Brindisi nel Consorzio Alti Studi s.c.r.l., |
| Cittadella della Ricerca | S.C.p.A. | 66% | no | in fallimento |
| Pastis-Cnrsm | S.C.p.A. | 0,24% | no | in liquidazione |
| Santa Teresa | S.p.A | 100% | si | da mantenere |
| Società Trasporti Pubblici Brindisi | S.p.A | 66,66% | si | da mantenere |
| Aeroporti di Puglia | S.p.A | 0,00234% | no | da mantenere |
| Terra di Brindisi | srl | 100% | si | in liquidazione |